



Emanuele M. Forner

LE NOTIFICAZIONI A CURA DELL'AVVOCATO



G. Giappichelli Editore



LE NOTIFICAZIONI
A CURA DELL'AVVOCATO

Emanuele M. Forner

LE NOTIFICAZIONI A CURA DELL'AVVOCATO



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2018 - LINEA PROFESSIONALE - TORINO
© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-407-1

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice-Sommario

pag.

Capitolo I

La notificazione a cura dell'avvocato, in generale

1. La notificazione	1
2. Fonti	2
3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati	3
4. Ambito operativo della facoltà di notificazione dell'avvocato	4
5. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio	7
5.i. A proposito dell'intimazione di sfratto o licenza, in particolare	8
6. Gli atti che l'avvocato può notificare <i>in proprio</i> (ripresa e conclusione)	9
7. L'ambito di operatività territoriale della facoltà	10
8. Patologie	11

Capitolo II

Il procedimento di attivazione della facoltà di notificazione dell'avvocato

1. La facoltà di notificazione e il ruolo dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nella sua attivazione	19
2. Il procedimento autorizzativo: i) discrezionalità e condizioni ostative al rilascio	22
3. (segue): ii) mantenimento e revoca dell'autorizzazione	24
3.i. La revoca: a) come atto dovuto	24
3.ii. La revoca: b) come atto discrezionale, anche cautelare	25
3.iii. Esecutività e impugnazione della revoca	25
4. (segue): iii) ottenimento (e riottenimento) successivi a diniego e/o revoca dell'autorizzazione	26

	<i>pag.</i>
5. (segue): iv) riottenimento della facoltà in caso di nuova iscrizione del l'avvocato, allo stesso o ad altro Ordine	27
6. (segue): v) pubblicità dei provvedimenti in materia di rilascio e/o revoca dell'autorizzazione	29

Capitolo III

La notificazione analogica

1. Premessa metodologica	31
2. Il registro cronologico delle notificazioni	32
3. La notificazione postale	35
3.i. Le buste, gli avvisi di ricevimento e il modulo di accettazione	36
3.ii. La relazione di notificazione	39
3.iii. La presentazione dell'atto da notificare all'ufficio postale	40
3.iv. CAN/CAD	41
3.v. Ulteriori attività dell'avvocato notificante nel caso di notificazione di atti d'impugnazione o d'opposizione	42
3.vi. La copia per trascrizione	44
3.vii. L'annotazione della notificazione nel registro cronologico	45
3.viii. Il regime fiscale della notificazione in proprio	47
3.ix. Il perfezionamento della notificazione	49
4. La notificazione diretta	52
4.i. Il destinatario della notificazione diretta	52
4.ii. Adempimenti pratici della notificazione diretta	52
5. La notificazione analogica degli atti nativamente digitali	54
6. "Altre" notificazioni	55
6.i. Premessa	55
6.ii. Codice di procedura civile: l'art. 250	55
6.ii.a. L'intimazione ai testimoni nel processo civile	55
6.ii.b. Modalità pratiche dell'intimazione ai testimoni: A) tramite il servizio postale	56
6.ii.c. (segue): B) tramite la posta elettronica certificata o il telefax	58
6.iii. Codice di procedura penale: l'art. 152	60
6.iii.a. Le notificazioni a richiesta delle parti private (inclusa la citazione dei testimoni)	60
6.iii.b. Modalità pratiche	62

Capitolo IV

La notificazione telematica

1. Premessa	65
2. Gli indirizzi delle notificazioni telematiche e il loro reperimento	66
2.i. I pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni	68
3. L'utilizzabilità in concreto degli indirizzi PEC presenti nei pubblici elenchi	70
4. La procura alle liti nella notificazione telematica	76
4.i. Procura alle liti originariamente su supporto cartaceo	77
4.ii. Procura alle liti conferita nativamente in formato digitale	78
4.iii. La "congiunzione" della procura all'atto cui si riferisce	81
4.iv. La notificazione della procura alle liti	83
4.v. Che fare della procura a margine?	83
5. Il formato degli atti da notificare	85
5.i. Il formato degli atti sottoscritti con firma digitale	86
5.ii. Come e quando firmare l'atto	86
6. La notificazione tramite PEC	87
6.i. Contenuto e requisiti del messaggio PEC	88
6.ii. La relazione di notifica	89
6.iii. Perfezionamento della notificazione telematica	91
6.iii.a. Limiti temporali: l'art. 16- <i>septies</i> D.L. 179/2012	92
6.iv. Il deposito dell'atto notificato per via telematica	94
6.iv.a. Deposito telematico di notificazione eseguita per via telematica	95
6.iv.b. Deposito telematico di notificazione eseguita per via analogica	96
6.iv.c. Deposito analogico di notificazione eseguita per via telematica	97
7. Altri incombenti	100
7.i. Il regime fiscale della notificazione telematica	100
7.ii. L'annotazione della notificazione telematica nel registro cronologico	101
8. Esperibilità della notificazione telematica al di fuori del PCT	102
9. L'intimazione ai testimoni tramite PEC	103
9.i. Si può citare un testimone nel processo penale tramite PEC?	104

Capitolo V

La notificazione telematica dal lato passivo

1. L'indirizzo PEC come domicilio digitale dell'avvocato	107
2. Comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria	109
2.i. La rimessione in termini come rimedio ai malfunzionamenti incolpevoli della PEC	111
3. Casistica	112
3.i. Ricezione di un documento informatico "illeggibile"	113
3.ii. Ricezione di un provvedimento giudiziale: la verifica della conformità all'originale	115
3.ii.a. Notificazione telematica di un provvedimento nativamente analogico	117
3.ii.b. Notificazione telematica di un provvedimento nativamente informatico	118

Capitolo VI

Varietà informatiche

1. Avvertenza	121
2. La posta elettronica certificata e la sua gestione	122
2.i. La PEC in generale	122
2.ii. Le interfacce di gestione della PEC: a) la c.d. "webmail"	125
2.iii. (segue): b) i <i>client email</i>	126
3. La firma digitale	127
3.i. Firma digitale o firme digitali?	128
3.ii. L'(apparente) illeggibilità del documento firmato digitalmente	129
3.iii. Quale standard di firma utilizzare?	130
4. La consultazione dei pubblici elenchi degli indirizzi PEC per le notificazioni	131
4.i. INI-PEC	132
4.ii. Il Registro delle PA	132
5. Il documento elettronico e i suoi formati	134
5.i. Documento informatico e sue declinazioni, in generale	135
5.ii. Documento informatico [art. 1, lett. p), C.A.D.]	136
5.iii. Documento analogico [art. 1, lett. p-bis), C.A.D.]	137
5.iv. Copia informatica di documento analogico [art. 1, comma 1, lett. i-bis), C.A.D.]	138

	<i>pag.</i>
5.v. Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico [art. 1, comma 1, lett. <i>i-ter</i>), C.A.D.]	138
5.vi. Copia informatica di documento informatico [art. 1, comma 1, lett. <i>i-quater</i>), C.A.D.]	138
5.vii. Duplicato informatico [art. 1, comma 1, lett. <i>i-quinquies</i>), C.A.D.]	139
5.viii. I formati tecnici dei documenti informatici nelle notificazioni telematiche	140
6. Strumentario minimo per l'avvocato digitale	141
6.i. Strumenti essenziali e irrinunciabili	141
6.ii. Strumenti opzionali (ma assai utili)	143

Appendice. Normativa rilevante

1. Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali	145
2. Decreto Ministeriale 27 maggio 1994. Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali	151
3. Legge 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari	153
4. Codice di procedura civile (<i>estratto</i>)	160
Articolo 147. Tempo delle notificazioni	160
Articolo 148. Relazione di notificazione	160
Articolo 149. Notificazione a mezzo del servizio postale	160
Articolo 149- <i>bis</i> . Notificazione a mezzo posta elettronica	160
Articolo 250. Intimazione ai testimoni	161
Articolo 45 (disposizioni di attuazione). Forma delle comunicazioni del cancelliere	161
Articolo 103 (disposizioni di attuazione). Termine per l'intimazione al testimone	162
5. Codice di procedura penale (<i>estratto</i>)	163
Articolo 152. Notificazioni richieste dalle parti private	163
Articolo 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero	163
Articolo 56 (disposizioni di attuazione). Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore)	163

	<i>pag.</i>
6. Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>estratto</i>)	164
Articolo 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica	164
Articolo 16- <i>bis</i> . Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali	166
Articolo 16- <i>ter</i> . Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni	170
Articolo 16- <i>quater</i> . Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53	170
Articolo 16- <i>sexies</i> . Domicilio digitale	170
Articolo 16- <i>septies</i> . Tempo delle notificazioni con modalità telematiche	171
Articolo 16- <i>decies</i> . Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti	171
Articolo 16- <i>undecies</i> . Modalità dell'attestazione di conformità	171
7. Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44. Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (<i>estratto</i>)	172
Articolo 16. Comunicazioni per via telematica	172
Articolo 17. Notificazioni per via telematica	173
Articolo 18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati	174
8. Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (<i>estratto</i>)	175
Articolo 12. Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento	175
Articolo 13. Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento	176

	<i>pag.</i>
Articolo 17. Comunicazioni e notificazioni per via telematica – art. 16 del regolamento	176
Articolo 18. Comunicazioni e notificazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento	177
Articolo 19. Notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP – art. 17 del regolamento	177
Articolo 19-bis. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento	178

Capitolo I

La notificazione a cura dell'avvocato, in generale

Sommario: 1. La notificazione. – 2. Fonti. – 3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati. – 4. Ambito operativo della facoltà di notificazione dell'avvocato. – 5. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio. – 5.i. A proposito dell'intimazione di sfratto o licenza, in particolare. – 6. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio (ripresa e conclusione). – 7. L'ambito di operatività territoriale della facoltà. – 8. Patologie.

1. La notificazione

Con il termine “notificazione” si intende un procedimento preordinato, da esperirsi per tramite di soggetti qualificati e finalizzato a conseguire la certezza legale della conoscenza di un atto, giudiziale o stragiudiziale, da parte di uno o più soggetti determinati; e ciò, ogniquale volta detta certezza legale sia richiesta affinché l'atto in questione spieghi (in tutto o in parte) gli effetti giuridici suoi propri¹.

Sebbene l'effettiva conoscenza dell'atto da notificare sia il fine perseguito in pratica dall'attività notificatoria (così da garantire il diritto di difesa e il contraddittorio delle parti), che ciò si verifichi nella realtà non costituisce tuttavia lo scopo giuridicamente rilevante e caratterizzante della notificazione.

In altri termini, l'istituto non si preoccupa che il destinatario della notificazione venga effettivamente a conoscenza dell'atto, quanto piuttosto che sia posto nella condizione di conoscerlo, lasciando poi alla sua diligenza e responsabilità di prenderne effettiva cognizione.

Di talché la definizione data poche righe fa dovrebbe essere corretta nel

¹ Si veda, *amplius*, GIAMPIERO BALENA, voce “Notificazione e comunicazione”, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Utet, 1995, vol. XII, p. 261.

senso che il fine della notificazione è la certezza legale della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.

Sarebbe allora più esatto ritenere che la notificazione è in prevalenza un onere che incombe a chi voglia far valere una propria pretesa nei confronti di altri, così da legittimare il procedimento anche nell'ipotesi che i controinteressati rimangano inerti o assenti.

In considerazione degli interessi pubblicistici coinvolti nel procedimento di notificazione, l'attività inerente è tradizionalmente riservata ai pubblici ufficiali, segnatamente e in particolare gli ufficiali giudiziari; forme speciali o alternative di notificazione trovano comunque e pur sempre espressa disciplina legislativa e il previo avallo dell'autorità giudiziaria².

2. Fonti

Con la L. 21 gennaio 1994, n. 53, «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»³ è stata riconosciuta agli avvocati la facoltà di effettuare *in proprio* la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

L'art. 1, in particolare, stabilisce che l'avvocato possa «eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale» avvalendosi, a determinate condizioni, del servizio postale o della posta elettronica certificata; nel successivo art. 4 si prevede, inoltre, che la notificazione possa essere effettuata anche direttamente (cioè, a mani proprie) al destinatario, quando quest'ultimo sia un altro avvocato che abbia la qualifica di domiciliatario di una parte.

La citata L. 53/1994 costituisce la principale fonte normativa che regola l'esercizio della facoltà di notificazione riconosciuta agli avvocati, sebbene non l'unica; di seguito, elenchiamo altri provvedimenti legislativi e regolamentari che completano la disciplina dell'istituto in esame:

- L. 20 novembre 1982, n. 890;
- codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443): artt. 136-151, 160;

² Si pensi, per esempio, alla notificazione per pubblici proclami (art. 150 C.P.C.) che necessita di preventiva autorizzazione del giudice procedente.

³ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1994, n. 20. Nella rubrica e nel testo della legge si fa riferimento anche ai “procuratori legali”; peraltro, il termine «procuratore legale», ove compaia, deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

- disposizioni di attuazione al C.P.C.: artt. 47-51;
- D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44: art. 18;
- provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) 16/04/2014: art. 19-*bis*;
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221): art. 16-*septies*.

3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati

Per effetto della legge in esame, l'avvocato entra nel novero dei soggetti qualificati del procedimento notificatorio, potendo, a determinate condizioni, compiere personalmente attività di notificazione in tutto e per tutto parificabile a quella dell'ufficiale giudiziario.

Non a caso, infatti, l'art. 6 L. 53/1994 stabilisce che l'avvocato «è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto» quando compila la relazione di notificazione ovvero le annotazioni previste nel caso di notificazione diretta; pertanto, la relazione di notificazione e le annotazioni anzidette debbono a loro volta essere considerate “atti pubblici”, cioè atti fidefacenti sino a querela di falso.

Da un'altra visuale, pare altrettanto logico e consequenziale ritenere che irregolarità o abusi compiuti dall'avvocato nell'esercizio della facoltà di notificazione possano addirittura concretare il reato di falso in atto pubblico (artt. 476-481 C.P.); indipendentemente da ciò, il comma 2 del medesimo art. 6 precisa che «il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare», che è attualmente sanzionato dall'art. 58 del vigente Codice Deontologico Forense con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo da due a sei mesi.

Ciò, peraltro, è perfettamente congruente con la funzione che la relazione di notificazione è chiamata a svolgere nell'ambito del processo (quando attiene a un atto giudiziale) oppure nell'ambito dei rapporti giuridici non processuali (quando attiene a un atto stragiudiziale), cioè attestare con forza di verità (ossia: dare certezza legale) che quel determinato atto è stato ritualmente notificato al destinatario e nel giorno indicati nella relazione stessa.

Tale parificazione dell'avvocato al pubblico ufficiale notificatore fa naturalmente sorgere alcuni interrogativi pratici.

Innanzitutto, l'avvocato autorizzato alla notificazione *ex* L. 53/1994 può ancora effettuare notificazioni tramite l'Ufficiale giudiziario?

La risposta non può che essere affermativa: la facoltà di notificazione è, appunto, una “facoltà”; ciò significa, fra l'altro, che l'avvocato che ne sia

munito non è obbligato ad avvalersene, restando alla sua discrezionalità di richiedere, quando lo ritenga, l'attività dell'Ufficiale giudiziario (salvo, ovviamente, che l'Autorità giudiziaria o la legge non prescrivano una determinata forma di notificazione).

Ci si potrebbe altresì chiedere se l'avvocato autorizzato alla notificazione ex L. 53/1994 possa effettuare notificazioni per altri avvocati (alla stregua di un Ufficiale giudiziario).

In questo caso, invece, occorre rispondere negativamente: la facoltà di notificazione è strettamente personale; inerisce, cioè, alla persona dell'avvocato cui viene riconosciuta, conseguendone che:

- non può essere concessa ad associazioni professionali o società tra professionisti in quanto tali;

- l'avvocato che sia socio di un'associazione professionale ovvero di una società tra professionisti non può effettuare le notificazioni in favore degli altri soci o dell'associazione o società; se, tuttavia, la procura è conferita a più avvocati facenti parte della medesima associazione o società – o, in generale, a più avvocati – è sufficiente che la stessa comprenda anche l'avvocato abilitato alla notificazione *in proprio*, affinché la notificazione da questi effettuata sia valida⁴.

L'equivalenza della notificazione operata dall'avvocato a quella a cura dell'ufficiale giudiziario è dato ormai pacificamente recepito in giurisprudenza: «ai sensi dell'art. 1 L. 21 gennaio 1994, n. 53, l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 C.P.C. e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»⁵.

4. Ambito operativo della facoltà di notificazione dell'avvocato

È bene chiarire sin da subito che la L. 53/1994 non ha, tuttavia, attribuito all'avvocato una facoltà di effettuare le notificazioni generale e indiscrimi-

⁴ Si veda *infra*, quando tratteremo dei requisiti abilitanti della facoltà di notificazione, per la miglior comprensione di quanto appena esposto nel testo.

⁵ Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1631; si leggano anche, *inter alia*: Cass. Civ., Sez. V, 24 marzo 2011, n. 6811 e App. Torino, 27 settembre 2005.

nata, quasi che all'avvocato fossero stati conferiti alcuni dei poteri propri dell'ufficiale giudiziario.

L'art. 1 L. 53/1994, difatti, precisa che «può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale» «l'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto».

La norma in parola, quindi, oltre a stabilire dei requisiti soggettivi per l'acquisizione della facoltà («l'autorizzazione del consiglio dell'ordine», in via generale – ma con la rilevante eccezione delle notificazioni per via telematica – e la «procura alle liti», in via particolare), pone altresì dei limiti oggettivi all'operatività della facoltà in esame.

Rimandando a quanto si esporrà più oltre in merito all'autorizzazione consiliare, deve innanzitutto concludersi che l'avvocato non può quindi notificare qualunque atto ma solo quelli inerenti un incarico ricevuto e formalizzato mediante apposita procura «a norma dell'art. 83 C.P.C.».

La lettera della norma parrebbe presentare una certa qual incongruenza, esigendo da un lato una procura a norma dell'art. 83 C.P.C. – cioè, una procura per una controversia giudiziale – e dall'altro facultizzando l'avvocato alla notificazione di atti stragiudiziali.

Sorge quindi spontaneo chiedersi come possa l'avvocato notificare un atto *stragiudiziale* se l'art. 1 L. 53/1994 richiede una procura *alle liti*.

Il dubbio deve, a nostro avviso, risolversi nel senso che la locuzione «procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile» vada interpretata estensivamente (*lex minus dixit quam voluit*) nel senso che, per quanto attiene agli atti stragiudiziali, sia richiesto un atto che assolva al medesimo fine soddisfatto, in ambito giudiziale, dalla procura *ex art. 83 C.P.C.*

Solo così, infatti, è possibile mantenere valore alla previsione relativa agli atti stragiudiziali che, viceversa, dovrebbe ritenersi *tamquam non esset* essendo l'ambito della facoltà notificatoria dell'avvocato altrimenti ristretto al solo ambito giudiziale dall'aderenza stretta al dettato normativo, cioè al riferimento all'art. 83 C.P.C.

In concreto, quindi, quando debba effettuare la notificazione di un atto stragiudiziale, l'avvocato dovrà essere previamente abilitato dal rilascio di apposita procura (non «alle liti», quindi, ma «alla notifica») da parte del cliente.

Tale procura, poi, dovrà necessariamente essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, essendo escluso che l'autenticazione della sottoscrizione del conferente possa essere effettuata dallo stesso avvocato, poiché la facoltà di certificazione della sottoscrizione

della parte assistita è riconosciuta all'avvocato solo nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 2, C.P.C. (cioè quando la procura è apposta a margine o in calce di un atto processuale).

Incidentalmente, pare non inopportuno rammentare che l'elencazione degli atti a margine o in calce ai quali può apporsi la procura alle liti è ormai pacificamente ritenuta non tassativa (quantomeno per il giudizio di merito, mentre diversamente è stato ritenuto – ma non senza ragione – per il giudizio di legittimità); secondo la Suprema Corte, infatti, «non è configurabile una tassatività degli atti sui quali è apponibile la procura speciale, in considerazione del fatto che dal testo dell'art. 125 C.P.C. si desume che l'unico requisito richiesto dalla legge è che la procura sia apposta su un atto depositato prima della costituzione, di tal che la procura apposta in calce o sul retro di un atto diverso da quelli elencati dall'art. 83 C.P.C. è idonea a raggiungere lo scopo di instaurare un valido rapporto processuale, se detto atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio e la controparte, come nel caso in esame, non abbia specificamente contestato la regolarità del mandato»⁶.

Diversamente, si accennava, è a dirsi per la procura rilasciata per il giudizio di legittimità; ma in tal caso la tassatività deriva dalla struttura stessa del giudizio: «nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, C.P.C., non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, né è ammissibile una ratifica di tale procura con atto successivo, perché, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. per il caso di procura speciale con atto notarile rilasciata solo dopo l'atto di integrazione del contraddittorio, contenente una mera procura a margine)»⁷.

⁶ Cass. Civ., Sez. II, 16 marzo 2009, n. 6404; conformi, si vedano anche: Cass. Civ., Sez. II, 3 aprile 2007, n. 8237; Cass. Civ., Sez. II, 27 giugno 2003, n. 10251; Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 1997, n. 7397.

⁷ Cass. Civ., Sez. II, Ord. 28 agosto 2007, n. 18132; in materia di procura a difendere avanti le Magistrature Superiori e notificazione *in proprio ex* L. 53/1994 si ritiene interessante la lettura di Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2009, n. 2179.

5. Gli atti che l'avvocato può notificare in proprio

Per quanto concerne, poi, i limiti “oggettivi” di operatività della facoltà notificatoria degli avvocati, l'art. 1 L. 53/1994 indica gli “atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”.

La formula normativa è alquanto ampia, generica e, per certi versi, imprecisa.

Analizzando logicamente tale formula – anche sulla scorta di quanto appena esposto in tema di limiti “soggettivi” all'operatività della facoltà notificatoria – si ritiene di poter affermare che essa ricomprenda, innanzitutto, tutti gli atti del processo civile e del processo amministrativo⁸, di cognizione come di esecuzione e di merito come cautelari, che non comportino tuttavia il necessario esercizio di ulteriori poteri.

Pertanto (ed esemplificativamente), l'avvocato potrà notificare *in proprio* gli atti di parte introduttivi del giudizio (atto di citazione, ricorso, *etc.*); i provvedimenti giudiziali (sentenze, decreti, *etc.*), soli oppure uniti ad atti di parte (sentenza esecutiva e pedissequo atto di precetto).

Pertanto, deve escludersi che rientrino nel novero degli atti notificabili in proprio dall'avvocato gli atti di pignoramento immobiliare ovvero gli atti di pignoramento presso terzi, essendo l'attività di sottoposizione del bene al vincolo pignoratorio riservata all'ufficiale giudiziario⁹.

Di contro, è da ritenere che la notificazione effettuata *in proprio* dall'avvocato sia esperibile anche nell'ipotesi dell'intimazione di sfratto o di licenza, per morosità e/o per finita locazione, di cui all'art. 660 C.P.C., anche se – il *caveat* è d'obbligo – saranno necessari, nel caso di specie, ulteriori attività per il corretto perfezionamento della notificazione.

⁸ Al di là dell'intitolazione della L. 53/1994 e del dettato dell'art. 1 di essa, appare il caso di rilevare come l'art. 39, comma 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo) espressamente disponga: «Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile»; il che elimina ogni ulteriore dubbio (ve ne fossero stati ...) circa la piena applicabilità della L. 53/1994 anche al processo amministrativo.

⁹ Neppure l'intimazione ai testimoni era effettuabile in proprio dall'avvocato in forza della L. 53/1994; la riforma dell'art. 250 C.P.C. – operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 – ha comunque reso possibile un tanto, seppure al di fuori dell'ambito di operatività della L. 53/1994: si veda la trattazione dedicata, *infra*.

5.i. A proposito dell'intimazione di sfratto o licenza, in particolare

L'intimazione di sfratto o di licenza, per morosità o per finita locazione, viene appositamente disciplinata nell'art. 660 C.P.C. (la cui rubrica – “Forma dell'intimazione” – è forse un tantino imprecisa, dato che la norma si occupa delle modalità di notificazione più che del contenuto dell'intimazione stessa).

L'art. 660 C.P.C. considera (ovviamente) la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, e pone come paradigma principale la notificazione in mani proprie del destinatario, tant'è vero che l'ultimo comma dell'art. 660 cit. prescrive espressamente che, ove la notificazione non sia così avvenuta (per esempio, perché l'atto è stato consegnato a un familiare convivente o al portiere dello stabile, in assenza del destinatario), l'ufficiale giudiziario spedisca all'intimato avviso dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata e allegghi all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

Per i casi di notificazione tramite il servizio postale, l'art. 7, ultimo comma, L. 890/1982 prevedeva – sino alle modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (a decorrere dall'1 gennaio 2018) – che qualora l'avviso di ricevimento non fosse stato sottoscritto dal destinatario in persona, avrebbe dovuto provvedere direttamente l'agente postale all'invio dell'avviso di avvenuta notificazione.

Con un tale regime, la notificazione postale delle intimazioni *ex art. 660 C.P.C.* non solo era possibile, ma neppure richiedeva al notificante alcun particolare onere aggiuntivo.

La suindicata novella ha abrogato la disposizione di cui al previgente ultimo comma dell'art. 7, e il combinato disposto di questo e del successivo art. 8 individua un quadro dal quale l'avviso di avvenuta notificazione a cura dell'operatore postale è scomparso: attualmente, questi deve soltanto avvisare dell'infruttuoso tentativo di notificazione e del conseguente deposito del plico presso i propri uffici.

Tale nuovo assetto normativo si presenta, pertanto, assolutamente sfavorevole e scoraggiante, con riferimento alle notificazioni tramite il servizio postale *in subiecta materia*.

Poiché, infatti, si è ritenuto – nella giurisprudenza di merito¹⁰ – che l'art.

¹⁰ «L'esigenza di garantire nella maggior misura possibile la conoscibilità dell'atto (di intimazione di licenza o sfratto) da parte del destinatario, alla luce degli effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla diserzione del convenuto dall'udienza (art. 663 C.P.C.), viene già assicurata ed è soddisfatta dalla disposizione speciale di cui all'art. 660, ultimo comma, C.P.C. che non può essere derogata dalla disciplina generale avendo tenore

660, ultimo comma, C.P.C. costituisca norma speciale e rimanga, quindi, inderogabile da norma generale (quale, appunto, la L. 890/1982), consegue logicamente che se si tenti di effettuare la notificazione dell'intimazione di sfratto o di licenza tramite il servizio postale a' sensi della L. 890/1982 (e, correlativamente, della L. 53/1994), al notificante (ufficiale giudiziario o avvocato) incomberà l'ulteriore onere di accertare che l'avviso di ricevimento sia stato sottoscritto personalmente dal destinatario, e in caso negativo di provvedere all'inoltro della comunicazione di avvenuta notificazione.

È abbastanza facile la previsione che, con elevata probabilità, gli avvocati non provvederanno più *in proprio* alla notificazione dell'intimazione di licenza o sfratto, ma si rivolgeranno invece all'ufficiale giudiziario, richiedendo oltretutto la consegna a mani: con buona pace della deflazione del carico di lavoro degli uffici UNEP cui la L. 53/1994, fra le altre cose, mirava.

6. Gli atti che l'avvocato può notificare *in proprio* (ripresa e conclusione)

Riprendendo quanto detto all'inizio del precedente paragrafo, possiamo ora precisare che l'imprecisione che si rimproverava alla formula normativa concerne la locuzione "atti in materia ... stragiudiziale" (considerando che la c.d. "materia stragiudiziale" giunge per terza dopo le "materie" "civile" e "amministrativa").

In realtà, la norma avrebbe dovuto, più correttamente, essere formulata come segue: "atti giudiziari e stragiudiziali, in materia civile e amministrativa"; il recente legislatore ci ha purtroppo abituati a imprecisioni e sciatterie di tal fatta; in questo caso, si può concludere che si tratti di un "peccato veniale", il che non toglie che peccato comunque ci sia. Purtroppo ancora, si vedrà *infra* come non sia la sola imperfezione della legge, né – ahinoi – la più grave.

specifico (*lex specialis derogat generali*). Nel procedimento per convalida di sfratto esigere quindi un'ulteriore notifica *ex art. 7* della L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, oltre a quella prescritta *ex art. 660*, ultimo comma, C.P.C., si ridurrebbe in un inutile duplicato in contrasto col principio di valenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) [N.d.R.: il riferimento è al solo art. 7 L. 890/1982, poiché all'epoca il testo della norma era diverso da quello attualmente in vigore; nello specifico, l'ultimo comma del ridetto art. 7 conteneva la previsione dell'invio dell'avviso per raccomandata che attualmente si rinviene nel successivo art. 8]» (Trib. Modena, Sez. II, 1 luglio 2008, in *Giur. It.*, 2009, 2, 427 con nota di BULGARELLI).

Ciò chiarito, l'estensione della facoltà notificatoria anche agli "atti stragiudiziali" impone di riconoscere che in essa siano ricompresi tutti gli atti che possono rientrare nelle "materie civile e amministrativa", quali atti di diffida, di messa in mora, *etc.*

Per le stesse ragioni suesposte, anche gli atti relativi al giudizio arbitrale debbono ritenersi inclusi nella facoltà notificatoria di cui trattasi, e ciò sia per gli arbitrati rituali, sia per gli arbitrati irrivali.

7. L'ambito di operatività territoriale della facoltà

Come noto, la competenza territoriale alla notificazione, per quanto concerne l'ufficiale giudiziario, è individuata, alternativamente, dall'Ufficio giudiziario cui l'atto inerisce ovvero dalla residenza del destinatario della notificazione.

Il che, dal lato dell'avvocato, può comportare scomodità e/o aggravii di spesa: si pensi, per fare l'esempio più banale, al caso della notificazione di un atto d'appello, quando l'avvocato abbia il proprio domicilio professionale in un comune che non è sede di Corte d'Appello e uno o più destinatari dell'appello abbiano domicilio e/o residenza al di fuori del circondario del suo Tribunale di riferimento; analoghi problemi logistici si presentano, poi, nel caso si debba notificare un ricorso o un controricorso per cassazione¹¹.

Per la notificazione disciplinata dalla L. 53/1994 valgono, invece, regole affatto diverse.

Occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che si tratti di una notificazione c.d. "diretta" oppure tramite il servizio postale o, ancora, a mezzo della posta elettronica certificata.

La notificazione diretta mediante consegna materiale della copia dell'atto da notificare (equivalente della notificazione in mani proprie del destinatario) è possibile solo tra avvocati iscritti nel medesimo albo (art. 4, comma 2, L. 53/1994; si veda, *amplius, infra*).

In questo caso, il limite territoriale deriva dalla limitazione soggettiva della facoltà, ma può considerarsi più un accidente fattuale che una restri-

¹¹ Invero, la possibilità di effettuare la notificazione per via telematica ha reso alquanto inattuali le problematiche esemplificate nel testo; tuttavia, il fatto che non tutti gli uffici giudiziari siano a oggi operanti nel sistema del processo telematico (particolarmente, la Corte di Cassazione) può scoraggiare non pochi a notificare via PEC, non essendo esattamente immediato né semplicissimo produrre la prova della notificazione telematica in un ufficio "non telematico" (lo si vedrà nel capitolo dedicato espressamente alla notificazione tramite la posta elettronica certificata).

zione spaziale propriamente intesa (tenuto conto, oltretutto, che tale limitazione territoriale concerne, a ben vedere, solo i locali in cui l'avvocato domiciliatario ha il proprio studio e presso cui il domicilio sia stato effettivamente eletto; sul punto, si tornerà nell'ambito della trattazione delle modalità della notificazione diretta).

La notificazione a mezzo della posta elettronica certificata (anche diretta: artt. 3-*bis* e 4, comma 1, L. 53/1994) e la notificazione a mezzo del servizio postale (a' sensi della L. 890/1982), invece, non incontrano limiti nell'ambito del territorio nazionale; al riguardo, chiarissima è stata la giurisprudenza: «il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla L. 53/1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che – a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale – nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria (fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione)»¹².

È al contrario da ritenere che non sia possibile avvalersi della facoltà di notificazione *in proprio* ove il destinatario si trovi al di fuori del territorio nazionale, se non altro perché ne difetta espressa previsione, sia nella L. 53/1994, sia nella presupposta L. 890/1982.

8. Patologie

La L. 53/1994 introduce un unico tipo di sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, in ordine alla validità ed efficacia delle notificazioni eseguite a' suoi sensi: la nullità.

La sanzione è posta dall'art. 11, a chiusura sostanziale della disciplina dell'istituto¹³.

¹² Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19 febbraio 2000, n. 1938, in *Mass. Giur. It.*, 2000; appena più recenti, si leggano anche, nello stesso solco: Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077, in *Mass. Giur. It.*, 2003, *Gius.*, 2003, 24, 2793, *Arch. Civ.*, 2004, 526; Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185, in *Foro Amm. CDS*, 2005, 2627.

¹³ I successivi artt. 12 e 13, infatti, concernono l'uno il termine entro il quale il Ministero

Partendo da tale dato normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁴ hanno innanzitutto argomentato che, con la legge in questione, è stata in via generale assegnata anche agli avvocati la funzione di procedere alla notificazione di atti in materia civile e amministrativa; in altri termini, tale facoltà pertiene alla figura professionale dell'avvocato in quanto tale, alla stregua di funzioni più "tradizionali" quali – per fare che l'esempio più ovvio – lo *ius postulandi*.

L'esercizio di detta funzione, peraltro, richiede la sussistenza di ben determinati presupposti (indicati nella legge medesima), la cui mancanza o inosservanza, in ogni caso, non è suscettibile di rendere inesistente la notificazione effettuata, bensì "solamente" nulla.

Tale nullità è rilevabile d'ufficio (anche per l'espreso disposto dell'art. 11 L. 53/1994), ma non insanabile: «quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa»¹⁵.

La giurisprudenza di legittimità (e anche di merito) successiva si è mantenuta prevalentemente conforme all'indirizzo posto dalle Sezioni Unite¹⁶.

della giustizia avrebbe dovuto emanare i decreti attuativi di sua competenza e l'altro la data di entrata in vigore della legge stessa.

¹⁴ «La L. 21 gennaio 1994, n. 53, disciplinante la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati (e procuratori legali), nella parte che interessa (artt. 4 e 7), dopo aver statuito che "l'avvocato ..., che intende avvalersi della facoltà prevista dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine del cui albo è iscritto ...", nel successivo art. 11 cita, testualmente, che "le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle, e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti, e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica". Alla stregua del dato letterale, inequivocabile, della disposizione legislativa da ultimo riportata, è da ritenere che, avendo la ridetta L. 53/1994 assegnato, anche, agli avvocati la funzione di procedere, sia pure nella ricorrenza di ben determinate condizioni, alla notificazione di atti in materia civile, l'attività notificatoria dagli avvocati medesimi posta in essere non possa essere ravvisata giuridicamente inesistente, e sia solo nulla se posta in essere nella carenza di taluna delle condizioni cennate, in particolare, di quella consistente nel conseguimento della previa autorizzazione del consiglio dell'ordine» (Cass. Civ., Sez. Unite, 1/12/2000, n. 1242, in *Mass. Giur. It.*, 2000).

¹⁵ Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592, in *Mass. Giur. It.*, 2001; nonché Cass. Civ., Sez. V, 5 agosto 2004, n. 15081, in *Mass. Giur. It.*, 2004; *CED Cassazione*, 2004; *Arch. Giur. Circolaz.*, 2005, 755; *Foro It.*, 2005, 1, 1862.

¹⁶ Si vedano, per esempio: Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986, in *Mass. Giur. It.*, 2001; *Giur. It.*, 2002, 267; Cass. Civ., Sez. V, 2 maggio 2001, n. 6166, in *Mass. Giur. It.*, 2001; *Fisco*, 2001, 11446, con nota di G.C.; *Foro It.*, 2001, I; Cass. Civ., Sez. II, 27 luglio

È peraltro il caso di dar conto di un diverso e contrastante orientamento (per quanto minoritario), secondo il quale le irregolarità del procedimento notificatorio *in proprio* darebbero addirittura luogo al ben più grave (e assolutamente insanabile) vizio d'inesistenza della notificazione.

Con particolare riferimento alla notificazione c.d. diretta (cioè, non effettuata a mezzo del servizio postale), sia pur anteriormente alla ridetta pronuncia delle Sezioni Unite, si era espressa nel senso dell'inesistenza la Sezione Prima Civile della Suprema Corte¹⁷.

Poiché, a ben vedere, il contrasto si rivela più apparente che reale, pare opportuno riportare di seguito la parte rilevante della motivazione, onde sia poi più chiaro il ragionamento che ne trarremo:

«Nell'attuale ordinamento processuale vige la regola dettata dall'art. 137 C.P.C. che le notificazioni in materia civile sono eseguite (per quel che interessa) su istanza di parte, dall'ufficiale giudiziario (o dall'aiutante ufficiale giudiziario cui l'art. 165 D.P.R. 1229/1959 assegna in tale settore eguale competenza), il quale, secondo il disposto dell'art. 106 del menzionato D.P.R. 1229/1959, compie gli atti del proprio ministero (nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto) con attribuzione esclusiva.

«Con riguardo allo svolgimento dell'attività di notifica, egli partecipa ad una duplice serie di rapporti, una prima con il soggetto che richiede la notificazione, avente carattere esclusivamente personale; ed una seconda con il destinatario e, per esso, con il consegnatario della copia dell'atto, in relazione alla quale, invece, la legge gli consente di perfezionare la notificazione o consegnando direttamente l'atto nelle mani proprie del destinatario (art. 138) o delle persone indicate nell'art. 139, ovvero con l'ausilio del servizio postale (art. 149).

«E tuttavia, alle poche eccezioni a questo sistema, sostanzialmente consistenti nella notificazione per pubblici proclami (art. 150) e nelle forme di notificazione ordinate dal giudice di cui all'art. 151 C.P.C., la recente legge 53/1994 ha aggiunto una fattispecie ulteriore costituita dall'attribuzione all'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 C.P.C. e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, della facoltà di

2005, n. 15707, in *Guida al Diritto*, 2005, 41, 73; Trib. Bologna, Sez. III, 25 luglio 2006, in *Il caso.it*, 2007; Trib. Reggio Emilia, 21 maggio 2007, in *Pluris*; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4704, in *CED Cassazione*, 2011; Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2011, n. 5743, in *CED Cassazione*, 2011; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6091, in *Pluris*.

¹⁷ Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041, in *Mass. Giur. It.*, 2000; *Foro It.*, 2001, I, 1007 con nota di SBARAGLIO.

eeguire notificazioni di atti civili, amministrativi e giudiziari, capovolgendo però l'ordine seguito dagli artt. 138 e segg. C.P.C.: perché l'ipotesi principale è considerata (art. 1) proprio quella "a mezzo del servizio postale", avente qui carattere generale, mentre il successivo art. 4 consente al suddetto avvocato anche l'esecuzione della notifica "direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario", come è avvenuto nella specie, soltanto nel caso in cui "il destinatario sia altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante".

«Questo quadro normativo è sufficiente ad evidenziare che l'espressione "direttamente" contenuta in quest'ultima norma non ha lo stesso significato dell'espressione "personalmente", come sostenuto dalla società A., in quanto il legislatore l'ha usata in contrapposizione alla notifica "a mezzo del servizio postale" disciplinata dal precedente art. 1: e, quindi, chiaramente con il significato "non a mezzo del servizio postale", come confermano tanto il prosieguo della stessa proposizione dal quale, invece, la ricorrente l'ha isolata, quanto il successivo art. 5 rivolti a specificare dettagliatamente le modalità con cui la notifica "diretta" deve essere svolta per potersi perfezionare nel modo che offre non solo la maggiore probabilità, ma anche la sicurezza di determinare la immediata presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

«Del resto, analoga contrapposizione tra notifica da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta e notifica diretta al destinatario è contenuta nell'art. 1 della L. 890/1982, che disciplina le modalità delle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale (sent. 4072/1998); e d'altra parte, la stessa L. 53/1994 si avvale per ben due volte proprio del termine "personalmente" (art. 1 ed art. 5, secondo comma), così palesando di conoscere e di averne preventivamente apprezzato la diversità di significato con il termine "direttamente", prescelto, invece, nell'art. 4: e perciò ribadendo di non aver usato promiscuamente le due espressioni.

«Ciò malgrado, ritiene il Collegio che l'attività di notificazione dell'atto, almeno nella fase di trasmissione e di consegna "diretta" dello stesso, non possa essere delegata dall'avvocato munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 53/1994, ad altri, neppure se esercente la medesima professione legale, al pari di quanto avviene per le notificazioni compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario, secondo le regole generali contenute negli artt. 137 e segg. C.P.C. e nella normativa complementare di cui al menzionato D.P.R. 1229/1959; con la conseguenza che anche in tal caso la possibilità di intervento di soggetti diversi resta circoscritta all'ipo-

tesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale di cui all'art. 1 della Legge.

«Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la notificazione è un atto processuale composito, articolato nell'atto di impulso proveniente dalla parte e negli atti dell'ufficiale giudiziario; i quali con riferimento alla fase suddetta e con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto destinatario-consegnatario dell'atto, comportano (insieme con il compimento materiale di determinate operazioni) tutta un'attività di documentazione e di attestazione (anche per superare la resistenza di quest'ultimo), costituente attribuzione propria ed esclusiva dell'ufficiale giudiziario, perciò tenuto ex art. 110 del D.P.R. 1229/1959 a sottoscrivere i relativi atti: quale il fatto dell'accesso in un certo luogo, il fatto ed il modo della consegna ad una determinata persona, il tempo (giorno ed ora nel caso dell'art. 47 disp. att. C.P.C.) e l'eventuale rifiuto, nonché il fatto che sia stata prestata dal consegnatario una determinata dichiarazione; ed infine, la formazione di due relazioni e/o certificazioni, una sulla copia dell'atto rilasciata al destinatario ed un'altra sull'originale che viene restituito al soggetto che ha richiesto la notifica (art. 148 C.P.C.).

«E proprio per la particolare qualifica del soggetto che compie detta attività, la stessa acquista il valore della prova piena, e la certificazione del suo avvenuto compimento si presenta come vero e proprio atto pubblico, a norma dell'art. 2699 C.C., perciò facente fede, fino a querela di falso, della provenienza dall'ufficiale giudiziario che l'ha redatta, nonché delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che l'ufficiale giudiziario attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700). Sicché analoghe considerazioni devono valere per l'avvocato che esegue direttamente e non per mezzo posta, la notifica ai sensi dell'art. 4 della L. 53/1994, posto che detta disposizione e quelle del successivo art. 5 gli attribuiscono identica non scindibile attività complessa, consistente non solo nel compimento delle medesime operazioni – normalmente devolute all'ufficiale giudiziario, ma anche identico potere-dovere di certificazione; che dunque, l'avvocato intanto può compiere, in quanto si tratti di fatti ed atti di sua immediata e diretta percezione (sentt. 2614/1981; 4333/1980).

«Siffatta conclusione non è contestabile neppure adducendo il disposto dell'art. 9, comma 3, R.D.L. 1578/1933 che consente all'avvocato di farsi rappresentare (con le modalità previste dalla norma) da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della Corte di appello, perché la delegazione professionale prevista da questa norma è limitata a singoli e determinati momenti dell'attività difensiva processuale e, quindi, in